

SCUOLA E LAVORO

S.N.A.O.S. - S.S.S. COSTITUENTI LA F.I.S.

Privatizzazione del rapporto di lavoro?

PERCHE' diciamo di NO

Quando nel dicembre scorso, nell'articolo pubblicato su questo foglio «La legge quadro e i pentiti» abbiamo lanciato l'allarme contro la manovra dei sindacati confederali intesa a privatizzare il rapporto di pubblico impiego, pochi hanno pensato che questi avrebbero avuto tanta temerarietà. A distanza di due mesi il gioco è completamente scoperto. Come di consueto, senza chiedere il parere degli interessati, i vertici confederali hanno già raggiunto l'intesa col governo (l'on. Remo Gaspari Ministro della Funzione Pubblica in testa) e sono al lavoro per l'individuazione delle norme generali nelle quali fare entrare i diversi comparti del pubblico impiego, scuola compresa. Da questa intesa sono naturalmente esclusi i sindacati autonomi, la cui base è radicalmente contraria all'ipotesi di privatizzazione che, come abbiamo più volte evidenziato, si fonda sulla perversa logica della quantificazione quale viene applicata nella attività produttiva della fabbrica.

E' necessario opporsi con tutte le energie a questo piano, ma ciò si può fare, come sindacato della scuola, soltanto se si riesce a far maturare veramente nella coscienza di tutti il convincimento che, in particolare, la funzione docente è una funzione atipica, che sfugge alle regole comuni della quantificazione che è stata alla base della filosofia contrattuale degli ultimi dieci anni e che si è espressa nell'aumento del carico frontale dell'orario lavorativo e nella miserabile idea del fondo incentivante che ha mortificato ulteriormente la dignità della funzione.

La verità è che nelle recenti tornate contrattuali il fronte autonomo è stato assente e che le organizzazioni confederali

che avevano appoggiato la legge quadro sul pubblico impiego (quella stessa legge che oggi rinnegano) hanno gestito in direzione filogovernativa i contratti del pubblico impiego in generale e della scuola in particolare. Lo Snals, infatti, ha sempre accettato la logica confederale a malapena dissimilata con una timida protesta.

Non stiamo qui a rivangare il passato e a ricordare che la

FIS non volle firmare il contratto '85-87 proprio perché quel contratto recepiva integralmente quell'orientamento confederale e che firmò il contratto '88-90 con una serie di riserve, soltanto perché (sebbene in misura ancora molto limitata) essa consentiva un

Francesco PEZZUTO

(continua in quarta pagina)

Un nuovo servizio per gli iscritti

Nel quadro del potenziamento dell'assistenza agli iscritti è stato istituito un servizio di consulenza specifico per le pratiche di pensione. Per usufruire di tale servizio gli interessati dovranno rivolgersi alle rispettive segreterie provinciali.

CONSULENZA PER PRATICHE PENSIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

- 1 — Domande di scatto studi universitari e servizi non di ruolo ai sensi del T. U. 1092;
- 2 — Domande di ricongiunzione legge 29/1979 per servizi privati o scuole legalmente riconosciute;
- 3 — Rapporti con le sedi provinciali INPS circa la copertura assicurativa (Mod. 01H sost. Rendite vitalizie);
- 4 — Calcolo del contributo di riscatto studi universitari e servizi non di ruolo;
- 5 — Calcolo importo pensione;
- 6 — Rimborso contributi indebitamente versati all'INPS, legge 282/69;
- 7 — Valutazione dei servizi utili ai fini della buonuscita ENPAS;
- 8 — Calcolo importo buonuscita ENPAS;
- 9 — Domande di proroga del collocamento a riposo;
- 10 — Domande di collocamento a riposo per dimissioni;
- 11 — Pensioni di reversibilità;
- 12 — Documenti, certificati di servizio ed allegati vari utili ai fini della pensione;
- 13 — Cumulo di più pensioni;
- 14 — Costituzione di posizione assicurativa presso l'INPS - legge 328).

EX MERITO DISTINTO

ALLO STUDIO LA NUOVA NORMATIVA

Paragrafo B:

Dare il punteggio più consistente e attribuirlo soltanto (eliminando le voci b. 1 e b. 2) a titoli universitari (laurea, specializzazione, diplomi post-universitari di qualsiasi tipo, perché essi comunque arricchiscono il bagaglio cognitivo); quelli

pubblichiamo il testo della lettera che il prof. Agostino Scaramuzzino, Segretario Nazionale del Sindacato Sociale Scuola, ha inviato all'On. Ministro in merito ai problemi relativi alla negoziazione decentrata sull'art. 28 del D.P.R. 399/88 (Contratto Scuola).

Lo scrivente, avendo partecipato in qualità di esperto ai lavori della commissione di studio per la proposta ministeriale per la negoziazione decentrata relativa all'art. 28 del contratto scuola (DPR 399/88) (attribuzione di classi stipendiali per particolari meriti), ritiene di sottoporre all'On. signor Ministro alcune osservazioni, che per comodità di comparazione con le proposte riassunte nella bozza approntata dalla commissione, saranno concentrate sulla tabella di valutazione dei titoli.

Paragrafo A:

1) L'art. 28 non fa riferimento particolare a meriti connessi con la sperimentazione. Pertanto il punteggio previsto dalla tabella proposta per siffatte attività va dimezzato. Vanno inoltre unificati i punteggi (p. 2) per qualsiasi tipo di sperimentazione (ex art. 2 - ex art. 3 D.P.R. 419/74) (voci a. 1, a. 2, a. 3).

In questo modo, fra l'altro, si riduce lo scarto regionale, che può essere eliminato del tutto attribuendo i posti in proporzione al numero dei docenti operanti nelle singole regioni.

2) al fine di evitare dipendenze clientelari e facili certificazioni, eliminare l'opinabile e il soggettivo (voci da a. 4 ad a. 9), assegnando punteggio soltanto a «docenze in attività di aggiornamento» e a «collaborazione a ricerche universitarie».

D'altro canto le altre attività proposte sono già retribuite (sebbene malamente) in sede di fondo incentivante.

**Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete**

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al salario

C.U.S.I.

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

già valutati per l'attribuzione della prima anticipazione stipendiale non possono essere valutati in occasione del concorso per la seconda anticipazione.

Paragrafo C:

Deve assolutamente cadere la voce c. 2., perché di natura clientelare.

Risulta evidente che la filosofia sottesa alle presenti osservazioni diverge da quella espressa dalla ipotesi proposta, soprattutto nel senso di sottrarre a maggioranze non responsabilizzabili nel tempo la decisione riguardo a problemi stipendiali, che restano di natura oggettiva.

F.to:

Prof. Agostino Scaramuzzino

F. I. S.

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA

(Via Magenta, 24 - 00185 ROMA - Tel. 06/4940476 - 4940519)

Colleghi

la trattativa per i contratti 85/87 e 88/90 ha visto nelle forze spontanee (**FIS** e Comitati di Base) la punta più avanzata della contestazione sindacale, che ha costretto il Governo a rivedere i vecchi schemi.

La vecchia logica, tuttavia, non è stata completamente battuta, come dimostrano alcune parti dell'ultimo contratto che al di là di un apparente recupero salariale, ha imposto mini-istituti di autofinanziamento che hanno penalizzato il mondo della scuola, quale il così detto fondo di incentivazione e la pratica dello straordinario.

Non bisogna consentire un ulteriore stravolgimento degli obiettivi di fondo di questi ultimi anni:

La **FIS** e i Comitati di Base, ritenuti i più tenaci oppositori sul fronte sindacale, non sono stati invitati all'apertura delle trattative per il rinnovo del contratto 91/93.

La **FIS** ha proclamato lo sciopero dal 25 febbraio al 30 maggio sui seguenti obiettivi:

- 1) centralità della scuola come pubblico servizio contro le spinte privatistiche;
- 2) atipicità della funzione docente come professione;
- 3) rivalutazione normativa ed economica in via definitiva della funzione del personale ATA,
- 4) riconoscimento pieno delle libertà sindacali contro il tentativo governativo di imporre codici di autoregolamentazione che annullino di fatto il diritto di sciopero nella scuola;
- 5) ammissione al tavolo delle trattative di tutte le forze sindacali;
- 6) riaffermazione dell'aggancio all'Università del trattamento economico delle categorie operanti nella scuola, previsto dall'articolo 3 della legge 477/1973;
- 7) rifiuto dell'introduzione nella scuola della logica quantificatoria della cosiddetta produttività perseguita dalle confederazioni (CGIL in testa) nella contrattazione del pubblico impiego
- 8) rigetto del tentativo di prorogare il contratto 88/90 e rifiuto della proposta di dilatazione del periodo di vigenza contrattuale.

Perché diciamo di NO

(dalla prima pagina)

apprezzabile recupero retributivo ed impegnava i contraenti all'aggancio al trattamento dei docenti universitari col successivo contratto '91-'92; né a rammentare che lo Snals, nonostante l'ampia rappresentatività, nelle stesse occasioni si è posto a rimorchio delle Confederazioni, subendone passivamente gli accordi intercompartimentali.

Il fenomeno FIS, il fenomeno Cobas e il fenomeno Gilda sono stati molto chiari come manifestazione di dissenso e come affermazione di filosofie diverse, in opposizione alla condotta sindacale filogovernativa delle confederazioni e dello Snals.

Certo l'opposizione costa, e richiede idee chiare e convinimenti radicati, e non tutti sano resistere: la Gilda, infatti, ha preferito differenziarsi con le scelte di tipo qualunque.

Per converso la FIS e i Cobas, le organizzazioni più ostili (nonostante le differenze) alla politica contrattuale governativa, fedeli alle proprie impostazioni di fondo, non hanno accettato compromessi, per cui sono stati esclusi dalla trattativa, che si è aperta con una ulteriore imposizione: un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero che preveda norme di comportamento ancora più pesanti di quelle previste dalla legge n. 146/90 e che praticamente annulla del tutto il potere contrattuale del sindacato.

Ma torniamo alla minaccia che incombe sul pubblico impiego in generale e sulla scuola in particolare. «Privatizzare» lo stato giuridico-normativo e quello economico del pubblico impiego significa, per dirlo a tutti i colleghi, con chiarezza ed in termini molto elementari, introdurre istituti come quello della cassa integrazione e del licenziamento. Significa dare un colpo di spugna al testo unico dei diritti e dei doveri sancito nel D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e, per la scuola, significa inoltre eliminare il complesso di norme di garanzia che la legislazione degli anni Settanta (decreti delegati) ha sancito.

I «presidi-manager» non aspettano altro, in nome di una malintesa produttività e le organizzazioni confederali (lo Snals seguirà a rimorchio, perché la proposta di una fuorviante autonomia amministrativa — che ben si sposa con quella della dirigenza ai presidi —, non può avere altro sbocco) di tale visione rappresentano il puntello politico. Quelle stesse organizzazioni confederali, il cui unico compito negli ultimi anni sembra ormai essere quello di imbavagliare la

protesta sociale, come hanno dimostrato in occasione del recente contratto dei metalmeccanici, chiuso con aumenti che offendono la dignità di ogni lavoratore. La categoria deve capire che in questa tornata contrattuale si giocherà il tutto per tutto, si giocherà, oltre al destino della categoria, anche quello della scuola pubblica in generale, che sta rischiando un ulteriore degrado. La categoria deve capire che in questo braccio di ferro è sola, senza una reale tutela sindacale, e che non rimane altro che la via della protesta, anche di quella spontanea. Si tenterà, infatti, di confonderla chiamando in ballo la guerra del Golfo e tutte le altre difficoltà del momento, per far passare una linea politico-sindacale di compressione che la danneggerà per sempre.

Non ci piace immaginare che tutto verrà tollerato e che assisteremo ad un'ulteriore «escalation» di misfatti contrattuali. Per questo è necessario ricordare che tutte le innovazioni introdotte negli ultimi contratti si sono rivelate per quello che paventavamo, uno strumento per umiliare la classe docente e tutti gli operatori della scuola: il cosiddetto premio incentivante ha scatenato una guerra tra poveri che hanno litigato per quattro soldi, l'aggiornamento coatto è diventato un'ingannevole giustificazione per aumentare l'orario di servizio diretto, la mobilità intercompartimentale, rilevata giustamente un fallimento, ha prodotto frustrazione ed incertezza.

E tutto ciò in nome del contenimento della spesa pubblica, compresa la cosiddetta razionalizzazione scolastica che ha cancellato numerose istitu-

zioni scolastiche efficienti con il pretesto di chiudere o accorpare le scuole di poche centinaia di alunni.

La privatizzazione dei contratti del pubblico impiego imporrebbe la contrattazione decentrata: le prefetture, i provveditorati, le intendenze di finanza, le ragionerie provinciali e tutti gli altri organi amministrativi decentrati diventerebbero nuovi soggetti della contrattazione. «Non si sa se ridere o se piangere» ha commentato Felice Mortillaro della Federmeccanica, un personaggio certamente a noi non gradito, ma di grande competenza. E pensare che il segretario generale della Uil, il sig. Benvenuto, in una recente intervista ha sostenuto che la riforma in senso privato della contrattazione del pubblico impiego è improcrastinabile perché con il sistema attuale (bontà sua) quando si apre la trattativa per il nuovo contratto i vari passaggi di attuazione del vecchio sono stati realizzati solo in parte. Come se quei contratti, con tutti i bizantinismi inutili e squalificanti che li caratterizzano, li avessero proposti e sottoscritti dei marziani e non le organizzazioni confederali in prima fila.

La categoria deve sapere che anche la competenza del TAR, rivelatosi un organo di giustizia amministrativa a cui il dipendente pubblico ha fatto ricorso con successo in questi ultimi due decenni, verrebbe cancellata. La categoria deve sapere che nel mirino del governo e dei sindacati confederali sono i cosiddetti privilegi: le ferie, i congedi, le aspettative. La categoria deve sapere che è necessario dire no.

F. P.

ORA ALTERNATIVA

La circolare ministeriale dopo la sentenza della Corte

C. M. n. 9 del 18 gennaio 1991

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del '11-14 gennaio 1991 - Istruzioni applicative.

La Corte Costituzionale, chiamata a decidere una seconda volta della legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5 lettera b), comma 2 del relativo protocollo addizionale, ha anzitutto precisato che resta ferma la ratio della precedente sentenza n. 203 del 1989 «nel senso che l'insegnamento di religione cattolica, compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale, come previsto nella normalità di fonte patrizia, non è causa di discriminazione e non contrasta — essendone anzi una manifestazione — col principio supremo di laicità dello Stato»; e ha concluso affermando, sul-

la base di tale considerazione, che «quanto alla collocazione dell'insegnamento nell'ordinario orario delle lezioni, nessuna violazione dell'art. 2 della Costituzione è ravvisabile».

La Corte ha quindi circoscritto il «thema decidendum», in ordine alla questione sollevata, attorno alla portata dello «stato di non-obbligo» degli studenti che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica. La Corte ha dichiarato che per quanti decidono di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica, lo schema logico non è quello dell'obbligo alternativo: per i predetti si determina «uno stato di non-obbligo». Ha quindi, ritenuto che i moduli organizzativi predisposti dall'amministrazione scolastica per corrispondere al non-obbligo, consistenti in: a) attività didattiche e formative; b) attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente; c) «nessuna attività», intesa come libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di per-

sonale docente, non siano per il momento esaustivi residuando il problema se lo «stato di non-obbligo» possa avere tra i suoi contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola. In proposito la Corte chiarisce che sotto il profilo considerato l'esercizio della libertà di religione è garantito con il diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica e che le varie forme di impegno scolastico offerte dall'organizzazione scolastica alla libera scelta dei non avvalentisi non hanno, quindi, più alcun rapporto con la libertà di religione, ma attengono alle modalità organizzative della scuola.

Ne consegue, come sottolinea la Corte, che «alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo stato di non-obbligo può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o di assentarsi dall'edificio della scuola». Sulla base di tali principi affermati dalla Corte Costituzionale resta confermata la piena legittimità della «collocazione dell'insegnamento nell'ordinario orario delle lezioni», con la conseguenza che nella formazione del quadro-orario lo insegnamento stesso sia collocato anche in ore intercalari, così come è per le altre discipline scolastiche, in relazione a criteri di buon andamento della scuola che implicano la ottimale distribuzione delle diverse discipline sotto il profilo didattico e la migliore utilizzazione del personale docente.

D'altro canto deve essere offerta ai non avvalentisi anche la scelta di allontanarsi o di assentarsi dallo edificio scolastico, in aggiunta alle altre possibilità che l'organizzazione scolastica aveva già proposto con le precedenti circolari n. 188 del 25 maggio 1989 e n. 189 del 29 maggio 1989. E' questo l'aspetto nuovo in ordine al quale con la presente circolare si dettano i seguenti criteri di organizzazione in relazione al parametro di cui all'art. 97 della Costituzione e ai principi che regolano l'azione amministrativa.

L'ulteriore scelta offerta agli stu-

denti non avvalentisi di allontanarsi o di assentarsi dall'edificio della scuola va dunque regolata in base ai seguenti fondamentali criteri: a) quello attinente alle esigenze di buona organizzazione; b) quello attinente alla responsabilità della pubblica amministrazione che ha il dovere di vigilanza sugli alunni con particolare riguardo a quelli minori degli anni diciotto.

Sotto il primo profilo è chiaro che l'organizzazione della scuola non consente scelte episodiche, discontinue e disordinate.

E' quindi necessario che la scelta in relazione a una sola delle quattro possibilità offerte vada operata per una sola volta all'inizio dell'anno scolastico e valga per tutta la sua durata. Per quanto concerne l'anno scolastico in corso, ferma restando l'attuale articolazione dell'orario delle lezioni, in relazione alla immediata efficacia della Sentenza della Corte va rivolto interpellato a coloro che all'inizio dell'anno hanno dichiarato di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica per eventualmente modificare la scelta già operata in relazione alla nuova possibilità offerta di allontanarsi o di assentarsi dall'edificio scolastico. La dichiarazione va fatta dall'avente diritto e cioè: a) direttamente dallo studente, se maggiore degli anni diciotto; b) direttamente dallo studente, anche se minore, che frequenta un istituto di scuola secondaria superiore (legge 18 giugno 1986, n. 281); c) dal genitore o da chi esercita la potestà per gli alunni della scuola materna, elementare e media, se minori degli anni diciotto. Affinché si verifichi la cessazione del dovere di vigilanza dell'amministrazione ed il subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita la potestà è necessario che nella ipotesi sub b) la dichiarazione dello studente di allontanarsi o di assentarsi dall'edificio scolastico sia controfirmata dal genitore o da chi esercita la potestà e che in entrambe le ipotesi sub b) e sub c) il genitore o chi esercita la potestà dia puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell'alunno dalla scuola.

Scuola e Lavoro

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - A. L. Crescitelli - R. Iacobucci
G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini
F. Pezzuto - E. Ranalli

Direzione - Redaz. Amministrazione

Sindacato Sociale Scuola
Via Magenta 24 - 00185 Roma
Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Lito Tip «82» s.r.l. - Via Gustavo Pacetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. — Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato

Chiuso in Tipografia il 28 febbraio 1991 - Stampato il 13 marzo 1991

L'Associazione per L'AMICIZIA ITALIA-GERMANIA

2° VIAGGIO NEGLI U.S.A. dal 26 marzo al 13 aprile 1991

ROMA - NEW YORK - WASHINGTON - NEW ORLEANS - LOS ANGELES - LAS VEGAS - S. FRANCISCO - NEW YORK - ROMA

Quota individuale di partecipazione (minimo 25 partecipanti) L. 4.250.000
Supplemento camera singola L. 1.170.000
Escursioni facoltative: Cascate del Niagara (pranzo incluso) L. 340.000

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a:
ITALIA-GERMANIA - Via di Ripetta 41 - 00186 ROMA - Tel. 06/3612327